



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

PROT. 7878

Ceto, 02 NOVEMBRE 2016

ORDINANZA N. 388 POTATURA SIEPI ED ALBERATURE LUNGO LE STRADE COMUNALI E VICINALI - MANUTENZIONE DEL VERDE.

IL SINDACO

PREMESSO: che i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di canne e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

RITENUTO indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza;

RICHIAMATO: l'art. l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che prevede che rientri nella competenza del Sindaco l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTI gli artt. 6, 7 e 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada - alla luce del disposto del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA

a tutti i proprietari di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico di provvedere ad effettuare i seguenti interventi:

a) IL TAGLIO DI SIEPI, CANNE, ARBUSTI E RAMI DEGLI ALBERI CHE:

- invadono parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile.

b) **LA RIMOZIONE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, DI RAMAGLIE O ALBERI** che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono su parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade comunali o vicinali di uso pubblico.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza e successivamente ripetuti periodicamente almeno due volte l'anno, e comunque ogni qualvolta necessario.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sulle bacheche comunali.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00.

L'Amministrazione Comunale, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio dei suddetti interventi a spesa degli obbligati, ove non fossero eseguiti.


IL SINDACO
Geom. Marina Lanzetti